

prima o poi indotte a farne uso; ma poiché esse costituiscono un miglioramento delle attuali condizioni vigenti in Italia senza rappresentare un pericolo per gli assicuratori, l'Istituto non potrà che rallegrarsi di essere stato il primo ad accoglierle. Occorrerebbe soltanto, mediante accordi diretti e mediante l'influenza del competente Ministero, evitare che la clausola stessa divenisse il fonte di una nuova lotta di concorrenza nel caso che alcune Compagnie pretendessero di migliorare alcune delle norme che la compongono; come quella relativa alla durata massima della sospensione o quella relativa al suicidio. Un'intesa in proposito non dovrebbe essere difficile, come non lo è stata nel caso dei soprapremi di invalidità. Per quanto riguarda la durata del prolungamento è anzi da notare che, quando si tratti di vite intere o di Asiste a lunga durata e i premi pagati non siano più di tre, sarebbe spetto tecnicamente impossibile eccedere il periodo triennale previsto, e quindi di una concessione generale di più lunga durata non appare ammissibile.

Pertanto il Direttore Generale sottopone la susseguente clausola al Consiglio di Amministrazione per